Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 2 maggio 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 115 DEL 2 MAGGIO 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 572.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Termo-Elettrica Siciliana S.T.E.S. », Società a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 573.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica dell'Alta Toscana - S.I.D.A.T » per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 574.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Termoelettrica Veneta Società per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 575.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « TIFEO Società per azioni per la produzione di energia ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 576.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica Tevere - S.I.T Società per azioni ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 577.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Idroelettrica dell'Alto Savio - Società per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 578.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Trentina di Elettricità Società per azioni ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 579.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Bolognese di Elettricità Società per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 580.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Bellunese per l'Industria Elettrica », per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 581.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Anonima Elettrica Trevigiana, Società per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 582.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Imprese Elettriche Scrivia, per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 583.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « L'Energia Ing. Piombini & C. », Società per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 584.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica Sarca-Molveno (S.I.S.M.) S.p.A. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 585.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Interprovinciale », per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 586.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica dell'Ossola », Società per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 587.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica per Bonifiche ed Irrigazioni », per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 588.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Pinerolese Elettricità S.P.E. », Società per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 589.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica Maè, p. Az. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 590.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica Alto Liri » (S.I.A.L.), per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 591.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Elettro Industriale Ansiei », Società per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 592.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica Alto Chiese », per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 593.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società di Elettricità Ponale » Società per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 594.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Agordina - per Azioni ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 595.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica della Venezia Giulia Società per azioni ».

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 115 DEL 2 MAGGIO 1963

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1963, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(4031)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1963, n. 565.

Ripartizione degli utili della Lotteria di Merano svoltasi a Merano il 23 settembre 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1962, registro n. 2, foglio n. 364, modificato con decreto 11 giugno 1962, registrato il 4 luglio 1962, registro n. 4, foglio n. 60;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della Lotteria di Merano, svoltasi a Merano il 23 settembre 1962, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Dopolavoro dei Ministeri finanziari, per opere assistenziali, Roma 6,55 %
2. Istituto italiano per l'Africa, Roma 4,58 %
3. Federazione italiana volontari della libertà, Roma 0,65 %
4. Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione, Roma 0,65 %
5. Associazione nazionale ex internati, Roma 0,65 %
6. Azienda autonoma di soggiorno e cura, Merano (Bolzano) 26,22 %
7. Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, Anghiari (Arezzo), per opere assistenziali 0,26 %
8. Circolo ricreativo per i figli dei lavoratori, presso il convento « SS. Sette Fratelli », Mosciano Sant'Angelo (Teramo) 0,17 %
9. Opera Mons. Bartolomasi, Roma Nunziatella, cappellani militari 0,49 %
10. Fondazione « Domus Pascoli », San Mauro Pascoli (Forlì) 0,32 %
11. Oratorio « San Giovanni Bosco », Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) 0,26 %
12. Società operaia di mutuo soccorso, Peccioli (Pisa) 0,26 %
13. Parrocchia San Basilio, Sennori (Sassari), per opere assistenziali 0,17 %
14. Asilo infantile San Giuseppe, San Remo (Imperia) 0,32 %
15. Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, Roccalbegna (Grosseto), per opere assitenziali 0,26 %
16. Orfanotrofio « Mater Dei », Pescara 0,17 %
17. Parrocchia di Nostra Signora del Regno, Ardara (Sassari), per opere assistenziali 0,17 %
18. Opera diocesana di assistenza, Modena 0,32 %
19. Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 0,26 %
20. Asilo infantile parrocchiale di Ulignano, frazione del comune di San Gimignano (Siena) 0,26 %
21. Unione nazionale orfani di guerra, Roma 0,32 %
22. Parrocchia dei SS. Cosma e Damiano, Anela (Sassari), per opere assistenziali 0,17 %
23. Asilo infantile « P Leone Pileggi », San Nicola di Crissa (Catanzaro) 0,65 %
24. Oratorio femminile « Santa Maria Goretti », Petralia Soprana (Palermo) 0,17 %
25. Asilo infantile, Perfugas (Sassari) 0,17 %
26. Istituto maschile « Cantalamessa-Cornacchia », Grottammare (Ascoli Piceno) 0,40 %
27. Casa di carità « San Vincenzo de' Paoli », Lauro (Avellino) 0,32 %
28. Scuola materna della frazione Cerchiara di Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) 0,17 %
29. Convitto maschile, Ortisei (Bolzano) 0,32 %
30. Parrocchia di Santa Maria Assunta, Austis (Nuoro), per opere assistenziali 0,17 %
31. Opera diocesana di assistenza, Ancona 0,32 %
32. Asilo infantile dell'Istituto Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, Orte (Viterbo) 0,32 %
33. Casa di riposo « Marianna Serra », Sorgono (Nuoro) 0,32 %
34. Asilo infantile « N. Casu », Illorai (Sassari) 0,17 %
35. Istituto ortofrenico « Poverette Casa Nazareth », Ponton, frazione del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) 0,32 %
36. Associazione mazziniana italiana, Milano 1,97 %
37. Scuola materna « Santa Maria di Loreto », Pesaro 0,65 %
38. Istituto villaggio del ragazzo, Viadana (Mantova) 0,32 %
39. Istituto Aliotti, Arezzo 0,65 %
40. Opera salesiana ragazzi di Don Bosco, Piedimonte d'Alife (Caserta) 0,32 %
41. Collegio Agostiniano « San Nicola », Tolentino (Macerata) 0,98 %
42. Seminario arcivescovile, L'Aquila 0,65 %
43. Centro assistenziale, culturale e ricreativo per ragazzi, Casalnuovo Monterotaro (Foggia) 0,32 %
44. Asilo « San Giuseppe », Montescudaio (Pisa) 0,17 %
45. Istituto Suore missionarie Pie Madri della Nigrizia, Pescara 0,17 %
46. Asilo infantile della parrocchia di San Martino di Lisciano, Ascoli Piceno 0,65 %
47. Asilo infantile parrocchiale di Santa Vittoria, Arsita (Teramo) 0,17 %

48. Parrocchia di San Giuseppe Confessore, Poggio Murella, frazione del comune di Manciano (Grosseto), per opere assistenziali 0.26 %
49. Associazione lauretana tra i marchigiani, Roma 0,65 %
50. Rifugio internazionale gioventù « A. E. Mandolesi », Portonovo (Ancona) 1,97 %
51 Centro addestramento professionale Istituto Artigianelli, Brescia 0,32 %
52. Parrocchia di Santa Maria di Piana, Castiglione del Lago (Perugia), per opere assistenziali 0,17 %
53. Istituto Maria SS. dello Sterpeto, Barletta (Bari) 0,17 %
54. Opera diocesana di assistenza, Fossombrone (Pesaro) 0,65 %
55. Associazione di pubblica assistenza, Siena 0,20 %
56. Asilo infantile SS. Innocenti, Roma 0,17 %
57. Provveditorato agli studi di Foggia, per gli asili infantili della Provincia. (La quota assegnata dovrà essere ripartita in proporzione al numero degli assistiti) 0,65 %
58. Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli, Macerata 0,32 %
59. Asilo infantile della Parrocchia di San Domenico, Arezzo 0,65 %
60. Istituto San Giuliano, L'Aquila 0,32 %
61. Monastero monache cappuccine « Sacra Famiglia », Sassari 0,32 %
62. Istituto figlie del Sacro Cuore di Gesù « Scuola media e avviamento commerciale », Negrar (Verona) 0,32 %
63. Opera diocesana di assistenza, Ascoli Piceno 0,65 %
64. Istituto educativo assistenziale Santa Zita, Roma 0,17 %
65. Oratorio Sant'Antonio, Falconara Marittima (Ancona) 0,65 %
66. Casa estiva dell'adolescente di Gavinana, frazione del comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) 1,31 %
67 Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, Castell'Ottieri, frazione del comune di Sorano (Grosseto), per opere assistenziali 0,26 %
68. Centro assistenza ragazze « Santa Maria Goretti », San Severo (Foggia) 0,17 %
69. Parrocchia dei SS. Giacomo e Martino, Ancona, per opere assistenziali 0,65 %
70. Centro di educazione professionale per assistenti sociali, Roma 0,65 %
71. Scuola materna San Domenico, Zorzone, frazione del comune di Oltre il Colle (Bergamo) 0,17 %
72. Asilo infantile San Giuseppe, Giustenice (Savona) 0,65 %
73. Asilo parrocchiale « San Biagio », Pergola (Pesaro) 0,40 %
74. Istituto piccole missionarie del Sacro Cuore, Monticiano (Siena) 0,32 %
75. Asilo infantile San Bartolomeo, Ubiale Clanezzo (Bergamo) 0,17 %
76. Asilo infantile « San Vito Martire », Santo Stefano del Sole (Avellino) . 0,17 %
77 Opera diocesana di assistenza, Camerino (Macerata) 0,65 %
78. Associazione pro-loco, Verucchio, per l'XI Convegno internazionale artisti, critici e studiosi d'arte, Verucchio (Forlì) 0,98 %
79. Istituto delle minime suore del Sacro Cuore, asilo infantile, Poggio a Caiano (Firenze) 0,65 %
80. Ospedale infantile e pie Fondazioni Burlo Garofolo, Trieste 0,17 %
81. Asilo infantile Sant'Apollinare, Sassari 0,17 %
82. Associazione nazionale tra invalidi per esiti da poliomielite, Bologna 0,17 %
83. Museo diocesano, Fermo (Ascoli Piceno) 0,65 %
84. Opera assistenza gioventù studentesca, Arezzo 0,26 %
85. Asilo infantile di Carrè (Vicenza) 0,32 %
86. Opera diocesana di assistenza, Bologna, per la colonia alpina di Dobbiaco 0,32 %
87. Asilo infantile « Matilde Savelli », Roncosambaccio, frazione del comune di Fano (Pesaro) 0,26 %
88. Asilo infantile parrocchiale, Valproto di Quinto Vicentino (Vicenza) 0,32 %
89. Opera pia collegio di Maria, Cinisi (Palermo) 0,17 %
90. Istituto culturale italo-cinese « Luciano Magrini », Milano 0,17 %
91. Opera Pia Rilli, Tolentino (Macerata) 0,32 %
92. Asilo infantile annesso alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, Grosseto 0,26 %
93. Scuola nazionale per le lavoratrici domestiche, Cevo (Brescia) 0,17 %
94. Istituto « San Giuseppe », Orfanotrofio maschile, San Severo (Foggia) 0,17 %
95. Istituto figlie di Mater Purissima, Sassari 0.32 %
96. Circolo culturale ricreativo « L. Fontana », Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) 0,26 %
97. Asilo infantile parrocchiale San Giuseppe, Bibbiena (Arezzo) 0,23 %
98. Curia arcivescovile, Monreale (Palermo), per le dipendenti scuole materne 0,65 %
99. Istituto « Sacra Famiglia », Bosa (Nuoro) 0,17 %
100. Parrocchia della Cattedrale, Noto (Siracusa), per opere assistenziali 0,17 %
101 Parrocchia di San Michele, Fabriano (Ancona), per la casa del giovane e del fanciullo 0,17 %
102. Parrocchia di Bagnolo, frazione del comune di Santa Fiora (Grosseto), per l'asilo infantile 0,20 %
103. Asilo infantile, Marta (Viterbo) 0,17 %
104. Parrocchia di Santa Cecilia V e M. nella Cattedrale di Cagliari, per opere assistenziali 0,17 %
105. Asilo infantile dell'Istituto maestre pie dell'Addolorata, Tavoleto (Pesaro) 0,26 %
106. Opera Madonna del Divino Amore, Roma 0,17 %
107. Asilo francescano « Antonio O. Calamai », Olmo (Arezzo) . . . 0,20 %

108. Istituto infanzia abbandonata delle Suore operaie francescane Sacro Cuore di Gesù, Trani (Bari) 0,17 %
109. Asilo infantile parrocchiale « San Tommaso Apostolo », Lucca 0,17 %
110. Centro sociale O.N.A.R.M.O., Civitanova Marche (Macerata) 0,26 %
111. Ricreatorio giovanile « Pier Giorgio Frassati » della parrocchia San Giuseppe, Grosseto 0,20 %
112. Circolo giovanile di assistenza della Parrocchia di San Silvestro, Spoleto (Perugia) 0,17 %
113. Centro italiano femminile, Ascoli Piceno 0,17 %
114. Parrocchia Maria SS. Assunta in cielo, Monteflavio (Roma), per l'erigenda casa del giovane lavoratore 0,17 %
115. Parrocchia di Santa Margherita V M., Meina (Novara), per la casa della gioventù 0,17 %
116. Asilo infantile parrocchiale, Verghereto (Forlì) 0,17 %
117 Istituto « Madonna di Fatima », Sassari 0,32 %
118. Parrocchia di Santo Stefano Prot., Majolati Spontini (Ancona), per opere assistenziali 0,17 %
119. Asilo infantile parrocchiale « San Quirico », Budduso (Sassari) 0,17 %
120. Asilo infantile delle Suore della Congregazione Piccole Missionarie del Sacro Cuore, Chiusdino (Siena) 0,26 %
121. Scuola materna maestre pie, Valentano (Viterbo) 0,17 %
122. Istituto educativo « San Giuseppe » maestre pie filippini, Gubbio (Perugia) 0,17 %
123. Opera diocesana di assistenza, Pennabilli (Pesaro) 0,32 %
124. Istituto Santa Teresa, Opera San Giovanni Bosco, Chieri (Torino) 0,17 %
125. Asilo infantile « F Bacile », Spongano (Lecce) 0,17 %
126. Parrocchia « San Pietro Apostolo », Ripa Teatina (Chieti), per opere assistenziali 0,17 %
127 Opera pia « Perissi-Francalanci », Bibbiena (Arezzo) 0,23 %
128. Centro italiano femminile, Macerata 0,17 %
129. Azienda autonoma studi ed assistenza alla montagna, Cuneo, per i convitti alpini della provincia di Cuneo 0,17 %
130. Parrocchia di Camugnano (Bologna), per l'erigendo ospizio « San Rocco » per vecchi 0,17 %
131. Pontificio Istituto missioni estere - Santuario del Latte Dolce, Sassari 0,32 %
132. Comitato pro infanzia, Ascoli Piceno 0,32 %
133. Casa della gioventù della Parrocchia di Santa Maria e San Costanzo M., Pont Canavese (Torino) 0,17 %
134. Confraternita di Misericordia, Anghiari (Arezzo) 0,26 %
135. Asilo infantile comunale, Sant'Arcangelo (Potenza) 0,17 %
136. Circolo giovanile di assistenza della Parrocchia di San Giovanni Battista, Morgnano, frazione del comune di Spoleto (Perugia) 0,17 %
137. Circolo A.C.L.I. della Misericordia, Osimo (Ancona) 0,32 %
138. Opera « Cittadella Apostolica » Casa di riposo per il clero, Pozzuoli (Napoli) 0,17 %
139. Parrocchia di San Clemente, Paludi (Cosenza), per l'erigendo orfanotrofio « San Francesco di Paola » 0,20 %
140. Centro sportivo italiano, Fano (Pesaro) 0,32 %
141 Ven. Confraternita di Misericordia, Arcidosso (Grosseto) 0,20 %
142. Sanatorio infantile « Elisabetta Vendramini », Roma 0,65 %
143. Istituto « San Francesco di Sales », Città di Castello (Perugia) 0,17 %
144. Parrocchia di San Giustino, Chieti, per opere assistenziali 0,17 %
145. Circolo A.C.L.I di Caldarola (Macerata) 0,26 %
146. Asilo infantile « Brachetti-Cellai-Donati-Polverini », Castelfranco di Sopra (Arezzo) 0,26 %
147 Ente assistenza lavoratrici domestiche italiane, Roma 0,32 %
148. Opera Santa Maria della carità, Venezia 0,32 %
149. Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, Roma 1,97 %
150. Asilo infantile « A. Zannetti », Bosa (Nuoro) 0,17 %
151 Ospedale dei poveri, Randazzo (Catania) 0,17 %
152. Opera diocesana di assistenza, Ripatransone (Ascoli Piceno) 0,32 %
153. Casa della gioventù, Genova-Quinto 0,65 %
154. Opera Gesù Nazzareno, Sassari 0,32 %
155. Circolo di cultura « San Tommaso d'Aquino », La Spezia 0,32 %
156. Asilo infantile Pio IX, Senigallia (Ancona) 0,32 %
157 Centro italiano femminile, Arezzo 0,65 %
158. Parrocchia di San Martino, Scarlino (Grosseto), per opere assistenziali 0,26 %
159. Istituto educativo assistenziale « San Giovanni », Capestrano (L'Aquila) 0,32 %
160. Opera diocesana di assistenza, Recanati (Macerata) 0,32 %
161 Parrocchia di San Gabriele, Pescara, per opere assistenziali 0,17 %
162. Comitato assistenziale pro-Vigna Mangani, Roma (Asilo infantile e ambulatorio) 0,17 %
163. Orfanotrofio maschile antoniano, Lanciano (Chieti) 0,32 %
164. Istituto educativo assistenziale « Falconio » Madonna dell'Oriente, Tagliacozzo (L'Aquila) 0,32 %
165. Convento « San Lorenzo M. » dei frati minori cappuccini, Caramanico (Pescara), per opere assistenziali 0,32 %
166. Istituto educativo assistenziale « Padre Manzella », Sassari 0,32 %
167 Parrocchia dei SS. Biagio e Abbondio Serra Sant'Abbondio (Pesaro), per l'asilo infantile e il laboratorio femminile 0,40 %

168. Asilo infantile « Bocci-Bianchi », Soci, frazione del comune di Bibbiena (Arezzo)	0,24 %
169. Scuola materna « Monumento ai caduti ». Taglio di Po (Rovigo)	0,17 %
170. Istituto Orsoline del Sacro Cuore, Terni	0,17 %
171. Istituto orfanotrofio « San Cosimo », Sulmona (L'Aquila)	0,17 %
172. Parrocchia di Santa Maria Maggiore, Raiano (L'Aquila), per opere assistenziali	0,17 %
173. Parrocchia « Maria SS. Stella Maris », Pescara Pineta, per opere assistenziali	0,17 %
174. Asilo infantile Campo di Giove (L'Aquila)	0,17 %
175. Asilo infantile « San Giuseppe », Scurcola Marsicana (L'Aquila)	0,17 %
176. Parrocchia « San Giovanni Evangelista », Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila), per opere assistenziali	0,17 %
177 Parrocchia di Palena (Chieti), per opere assistenziali	0,17 %
178. Parrocchia del SS. Salvatore, Gansano (L'Aquila), per opere assistenziali	0,17 %
179. Pontificio Istituto missioni estere, Aversa (Caserta)	0,17 %
180. Congregazione dame di carità « San Vincenzo de' Paoli », Siena	0,32 %
181. Istituto Religiose dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Castellammare di Stabia (Napoli)	0,17 %
182. Piccola opera Padre La Rovere, Napoli	0,17 %
183. Istituto « Piccole Ancelle di Cristo Re », Napoli	0,32 %
184. Villaggio del fanciullo « San Nicola » dei PP Rogazionisti. Bari	0,17 %
185. Orfanotrofio « San Francesco di Paola », Spezzano della Sila (Cosenza)	0,17 %
186. Istituto Sacri Cuori di Gesù e Maria, Cosenza	0,17 %
187 Orfanotrofio Madonna di Fatima, Badolato (Catanzaro)	0,17 %
188. Istituto educativo « Sant'Antonio », Potenza	0,17 %
189. Asilo infantile « San Vincenzo », Abbasanta (Cagliari)	0,17 %
190. Casa dei bambini « Bianca Fiora », Pisticci (Matera)	0,17 %
191 Istituto educativo « S. Cuore di Gesù » e Cronicario « Beata Vergine di Monserrato », Barisardo (Nuoro). (La quota assegnata dovrà essere ripartita in parti uguali)	0,32 %
192. Orfanotrofio maschile, Barile (Potenza)	0,17 %
193. Artigianato-orfanotrofio « San Giuseppe », Agrigento	0,17 %
194. Istituto Maria Immacolata « Boccone del Povero », Palermo	0,17 %
195. Istituto Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Trapani	0,17 %
196. Società operaia di mutuo soccorso, Lampedusa (Agrigento)	0,17 %
197 Orfanotrofio femminile Antoniano del Can. Annibale M. Di Francia, Messina	0,32 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TRABUCCHI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*. Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 23. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 aprile 1963.
Proroga della gestione commissariale del comune di San Ferdinando di Puglia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1963, venne sciolto il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Giorgio Marchesiello, direttore di sezione.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi. La convocazione dei comizi non si è però resa possibile, attesa l'indicazione delle elezioni per i giorni 28 e 29 aprile 1963 per il rinnovo del Senato e della Camera dei deputati.

Si rende quindi necessario, in conformità del disposto del secondo comma del sopracitato art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale del 1915, prorogare la gestione commissariale fino alla rinnovazione del Consiglio comunale e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Foggia, addì 18 aprile 1963

Il Prefetto: PRESTIPINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 19 gennaio 1963, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente stesso il dott. Giorgio Marchesiello, direttore di sezione,

Considerato che, venendo il 19 aprile 1963 a scadere il termine di mesi tre stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende indispensabile — ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa — prorogare la gestione straordinaria, onde consentire che siano effettuate le elezioni, non ancora indette;

Visto l'art. 103 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 15 giugno 1960, numero 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di San Ferdinando di Puglia tenuta dal direttore di sezione dott. Giorgio Marchesiello, è prorogata, con decorrenza dal 19 aprile 1963, sino alla rinnovazione del Consiglio comunale, o, comunque per un periodo non superiore a mesi tre.

Foggia, addì 18 aprile 1963

(3935) *Il Prefetto*: PRESTIPINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Polia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.569.386, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3361)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Ricadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3362)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Pizzo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.458.373, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3363)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE NAPOLI

Avviso di rettifica

Nel comunicato del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise, relativo all'approvazione di piano di zona, pubblicato a pagina 2085, della *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 19 aprile 1963, la denominazione del Comune indicata nel titolo e nel sommario in «*Molinara*», deve intendersi rettificata, come nel testo, in quella di «*Castel Baronia*».

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 30 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,92	620,70	620,745	620,66	620,65	620,68	620,60	620,75	620,70	620,68
$ Can.	576,77	576,60	576,50	576,50	575,50	576,60	576,50	576,65	576,60	576,50
Fr. Sv.	143,41	143,39	143,39	143,365	143,35	143,36	143,38	143,40	143,36	143,36
Kr. D	89,99	89,98	90 —	89,99	90 —	89,98	89,945	90 —	90 —	90 —
Kr. N.	86,95	86,93	86,93	86,91	87 —	86,93	86,90	86,95	86,93	86,90
Kr. Sv.	119,54	119,46	119,50	119,48	119,45	119,47	119,47	119,50	119,47	119,45
Fol.	172,81	172,74	172,76	172,78	172,80	172,73	172,77	172,75	172,73	172,70
Fr. B.	12,46	12,455	12,4575	12,4575	12,455	12,45	12,4535	12,45	12,45	12,455
Franco francese	126,71	126,67	126,65	126,67	126,80	126,67	126,655	126,70	126,67	126,67
Lst.	1738,93	1738,20	1738,10	1738 —	1737,50	1738,25	1737,70	1738,50	1738,37	1738 —
Dm. occ.	155,57	155,52	155,52	155,53	155,45	155,49	155,49	155,50	155,48	155,49
Scell. Austr.	24,04	24,02	24,02	24,0225	24 —	24,02	24,015	24,05	24,03	24,035
Escudo Port.	21,69	21,68	21,72	21,68	21,70	21,68	21,675	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 30 aprile 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	109,20
Redimibile 3,50 % 1934	93,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,63
1 Dollaro canadese	576,50
1 Franco svizzero	143,372
1 Corona danese	89,967
1 Corona norvegese	86,905
1 Corona svedese	119,475
1 Fiorino olandese	172,775
1 Franco belga	12,455
1 Franco francese	126,662
1 Lira sterlina	1737,85
1 Marco germanico	155,51
1 Scellino austriaco	24,019
1 Escudo Port.	21,677

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930 n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico della carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli o della laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli o di una delle lauree elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, conseguita in base ad ordinamenti didattici precedenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali della carriera di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa pervengano, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

4) il titolo di studio posseduto.

Gli impiegati delle carriere di concetto che partecipino al concorso con il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, dovranno dichiarare oltre il preciso titolo di studio anche l'Amministrazione statale di dipendenza e la esatta qualifica;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza;

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite di età di 32 anni di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di anni 45 anni, sempre che alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle seguenti materie:

Prove scritte:

Diritto civile e commerciale;
Diritto costituzionale e amministrativo;
Economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte;
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Elementi di statistica;
Cenni di legislazione sui servizi del Ministero.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno 20 giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione.

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari e militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge.

I profughi disoccupati dovranno trasmettere una attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dall'Ufficio di collocamento in cui sono iscritti;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, o dei caduti per servizio un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole ed i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportate sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

2. Diploma originale del titolo di studio o copia del diploma originale in bollo da L. 300, autenticata da notaio.

Per il caso che il diploma non abbia potuto essere ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma di laurea, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, munita di bollo da L. 300, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

7. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego a cui si riferisce il concorso.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare (relativo all'impiego civile) rilasciato dalla propria Amministrazione in bollo da L. 300, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità e l'idoneità fisica incondizionata all'impiego cui aspirano.

I profughi dai territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dell'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1963
Registro n. 6, foglio n. 374. — ANGELINI

(2191)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Licei classici e scientifici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno negli istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, per il quale si prescinde dal limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi nei confronti degli impiegati civili di ruolo;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi e orfani dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed orfani ed ai congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci:

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, col quale sono estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, contenente norme relative agli aiutanti tecnici ed al personale di servizio negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giug no1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, contenente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica di mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento di esecuzione, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 4 della legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Visto l'art. 6 della legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azione singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la *presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;*

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che tra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali o dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 12 ottobre 1957, n. 977, con la quale vengono approvate le nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli aiutanti tecnici dei Licei classici e dei Licei scientifici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiutante tecnico aggiunto della carriera esecutiva dei licei classici e scientifici.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti della licenza da scuola di avviamento a tipo

industriale o marinaro con specializzazione meccanica o della licenza da scuola tecnica industriale; devono possedere altresì i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Elevazione limite massimo di età:

Il limite massimo di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1954) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

aa) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per promossi per merito di guerra;

bb) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

D) il limite massimo di età è, inoltre, elevato ad anni 40: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

E) il limite massimo di età è altresì elevato fino a 45 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

degli aspiranti che siano impiegati statali civili appartenenti ai ruoli organici ordinari o ai ruoli aggiunti;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta, che l'Amministrazione provvede ad accertare d'ufficio;

4) idoneità fisica all'impiego, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori, mediante visita sanitaria di controllo.

Il Ministro con proprio decreto esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei requisiti sopra descritti.

Non possono in ogni caso partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie, redatte su carta da bollo da L. 200, devono pervenire al Ministero stesso entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, di cui al presente art. 2);

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione al concorso, la data e l'istituto in cui è stato conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al bando di concorso stesso (allegato A).

La domanda deve essere firmata dal candidato; la sua firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilito dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario per le comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Art. 4.

Presentazione dei titoli (di merito)

Ai fini della valutazione dei titoli i candidati presenteranno contemporaneamente alla domanda:

titoli di studio (in originale o copia autentica) con i voti riportati nelle singole materie nelle sessioni di esame, certificati di servizio (con la indicazione della durata dei servizi stessi e della natura dei lavori ai quali si è preso parte), di prestazioni di opera, certificati comprovanti titoli di preparazione tecnica, pubblicazioni a stampa, idoneità e ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse. I certificati stessi devono essere redatti nelle previste forme legali.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati. La valutazione dei predetti titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice; questa disporrà, al riguardo, di 5 punti.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta di un ispettore centrale del Ministero, di un capo di Istituto, di un professore ordinario appartenente ai ruoli dei licei classici o scientifici, che impartisce l'insegnamento in materie che abbiano attinenza col posto messo a concorso, e di un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con funzioni di segretario.

Art. 6.

Prove di esame Idoneità

Gli esami di concorso consistono in una prova pratica ed in una prova orale.

Le prove pratica ed orale vertono sui seguenti argomenti:

1) lavorazione del legno e dei principali metalli in uso, a mano e a macchina;

2) lavorazione dei tubi di vetro;

3) tecnica dei vari tipi di saldatura;

4) tecnica delle congiunzioni elettriche;

5) manutenzione delle pile e degli accumulatori;

6) teoria e pratica degli apparecchi di proiezione;

7) preparazione di una semplice esperienza di fisica sul programma della scuola media superiore (meccanica, acustica, termologia, ottica, elettromagnetismo);

8) radiofonia;

9) montaggio di semplici apparecchi di chimica;

10) preparazione dell'idrogeno, del cloro, dell'anidride carbonica, uso delle bombole;

11) norme generali per la manutenzione e la conservazione del materiale scientifico, degli attrezzi di officina e delle collezioni di scienze naturali.

La durata delle prove sarà fissata dalla Commissione giudicatrice. I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, della data e dell'ora in cui sarà effettuata la prova pratica. Del diario della prova medesima sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II.

Il candidato che non si presenti nel giorno fissato o che risulti assente alle prove di esame è considerato rinunciatario

Prima delle prove i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice o di vigilanza un valido documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno conseguito nella prova pratica una votazione di almeno 6/10.

A coloro che avranno superato la prova pratica sarà data comunicazione del voto riportato nella prova stessa e del giorno in cui dovranno sostenere la prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se non sarà riportata almeno la votazione di 6/10. La votazione massima di ciascuna prova è di 10/10. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo di questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto per i titoli presentati e dei punti conseguiti nella prova pratica ed orale.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che avranno raggiunto una votazione complessiva di almeno 15/25.

Art. 7.

Documenti da prodursi ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza o di preferenza nelle nomine. Termine

Ai concorrenti che avranno superato la prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con l'invito a trasmettere a questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine di giorni venti, che decorrono da quello successivo alla data di ricezione della lettera stessa, i documenti comprovanti gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

A tal fine coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare 1937, in carta bollata da L. 200.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado e Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L. 200, comprovante tale loro qualifica, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente a norma della citata circolare n. 5000.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra attestante la qualifica di invalido ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed assimilati debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da lire 200 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da lire 200 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile.

I figli degli invalidi per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

I profughi dai territori di confine debbono dimostrare la loro qualifica secondo le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui i candidati risiedono, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, debbono produrre una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da lire 200. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che siano stati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono produrre un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Coloro che abbiano prestato servizio didattico debbono produrre certificati attestanti con precisione per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali di esso.

Coloro che siano dipendenti statali non di ruolo debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa debbono produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 200, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I sotufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, numero 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, debbono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare.

La presentazione di documenti diversi da quelli sopra elencati o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

Graduatorie

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *B* del presente bando).

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere ex combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra e profughi, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra accennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Sono esentati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

La loro carriera, stabilita dalla tabella *A* annessa alla legge 1° ottobre 1957, n. 977, è la seguente:

Coefficienti 157 aiutanti tecnici aggiunti;
Coefficiente 180 aiutanti tecnici (dopo 3 anni);
Coefficiente 202 primi aiutanti tecnici (dopo 7 anni);
Coefficiente 229 aiutanti tecnici principali (dopo 15 anni);
Coefficiente 271 aiutanti tecnici capi (dopo 23 anni).

Art. 9.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego Termine

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 6 saranno invitati a far pervenire a questo Ministero (Ufficio concorsi scuole medie) a pena di decadenza, nel termine di venti giorni che decorrono da quello successivo alla data di ricezione delle lettere di invito i seguenti documenti:

a) originale o copia autentica del titolo di studio, in base al quale si è chiesta l'ammissione al concorso a norma del precedente art. 2, a meno che tale titolo di studio non sia stato già allegato dal candidato alla domanda di partecipazione, ai fini della eventuale valutazione.

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica), a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domanda di partecipazione a concorso di ruolo organico o di ruolo aggiunto, produrranno in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dalla competente autorità e indicheranno su foglio a parte in carta libera l'ufficio presso il quale il titolo medesimo trovasi giacente e la domanda a cui esso è stato allegato.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

c) certificato di costituzione sana ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essi assimilati, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal numero 2) del precedente art. 2 devono produrre i documenti atti a comprovare il possesso di tale requisito. Ai fini del beneficio dell'elevazione di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta da bollo da L. 200;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal Distretto militare competente;

se assegnati in forza a capitaneria di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

i documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:.

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati ammessi alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) e *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al primo comma del presente art. 9.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre, in luogo dei documenti innanzi elencati, una copia integrale dello stato di servizio civile, il titolo di studio (qualora non sia stato già presentato per i fini previsti dai precedenti articoli 4 e 7 del bando) e il certificato di sana costituzione (ai sensi delle lettere rispettivamente *a*) e *c*) del presente art. 9.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopradescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio, di cui alla lettera *a*) del presente art. 9.

Tutti i documenti da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 e al presente art. 9 devono essere trasmessi nei termini stabiliti, unicamente con lettera raccomandata nella quale saranno elencati i documenti stessi, l'autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio. La data di arrivo è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Ai candidati che, inclusi nelle graduatorie di cui al precedente art. 8, avranno accettato la nomina, non saranno resti tuiti i documenti fatta eccezione del titolo originale di studio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1963
Registro n. 20 Pubblica istruzione, foglio n. 176

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Ufficio concorsi scuole medie — ROMA

Il sottoscritto (1)
nato il (prov.)
residente in (prov. .)
via n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a 50 posti di aiutante tecnico aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dei licei classici e scientifici, di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1963.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità, dichiara:
di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (2);
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (prov. .) (3);
di non aver riportato condanne penali (4);
di essere in possesso, ai fini della partecipazione al concorso suddetto del seguente titolo di studio: .;
conseguito il . presso
di avere nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione: .;
di possedere i seguenti requisiti di precedenza o di preferenza: (5);

Il sottoscritto unisce alla domanda stessa il titolo di studio e i sottoindicati titoli di merito, ai fini previsti dell'art. 4 del bando . .

Data .

Firma . . (6)
Indirizzo . . (7)

---

(1) Prima il cognome, poi il nome;
(2) Specificare secondo le indicazioni dell'art. 2;
(3) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(4) Ovvero indicare le evntuali condanne riportate;
(5) Eventuale: ai sensi dell'art. 7 del bando e dell'allegato « B »;
(6) La firma deve essere autenticata, a norma dell'art. 3 del bando;
(7) Ben chiaro, per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del bando.

ALLEGATO *B*

CRITERI DI PREFERENZA NEI CASI DI PARITA' DI MERITO

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di guerra per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimenti;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 130, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità dei titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

(2523)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 20 aprile 1963 pubblica il decreto ministeriale 15 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio successivo, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 272, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1962.

(4030)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1271 del 5 aprile 1962, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto nelle condotte consorziali di 1) Airole consorziato con Olivetta San Michele; 2) Pontedassio consorziato con Chiusanico, vacanti al 30 novembre 1961;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 5102 in data 19 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 312 del 7 dicembre 1962;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Ciocca Francesco	punti 53,57	su 100
2. Aicardi Francesco	» 52,52	»
3. Ferrario Emilio	» 52,04	»
4. Reposi Valerio	» 50,64	»
5. Gandolfi Prospero	» 50,58	»
6. De Thomatis Mario	» 50,29	»
7. Piccone Amabile	» 50,15	»
8. Barilaro Giacomo	» 50,07	»
9. Testa Bernardo	» 49,92	»
10. Musso Domenico	» 48,05	»
11. Ginocchio Tullio	» 48,00	»
12. Bessone Leonardo	» 47,39	»
13. Scampini Mario	» 46,92	»
14. Perfumo Giorgio	» 46,07	»
15. Tagliasacchi Carlo	» 45,70	»
16. Manfredi Giuseppe	» 45,04	»
17. Gallareto Sergio	» 40,00	»
18. Garibbo Bernardo.	» 35,79	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni capi consorzi interessati.

Imperia, addì 13 aprile 1963

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1961 nelle condotte mediche consorziali: 1) Airole consorziato con Olivetta San Michele; 2) Pontedassio consorziato con Chiusanico, bandito con proprio decreto in data 5 aprile 1962;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione della sede per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la condotta consorziale a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Ciocca Francesco: Airole consorziato con Olivetta San Michele;

2) Aicardi Francesco: Pontedassio consorziato con Chiusanico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni capi consorzi interessati.

Imperia, addì 13 aprile 1963

Il medico provinciale: TRILLO

(3079)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.